SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 1/B

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Giovedì 18 Novembre 1943

SI PUBBLICA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

BANDI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto del 16 corrente la Maestà del RE IMPERATORE ha accettato, su proposta del Capo del Governo, le dimissioni rassegnate dal dott. Piccardi Leopoldo, Consigliere di Stato, dalla carica di Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro.

Con decreti recanti uguale data la Maestà del RE IMPERATORE ha nominato, su proposta del Capo del Governo, Sottosegretari di Stato:

per l'interno, l'avv. Vito Reale;

per la grazia e giustizia, il dott. Giuseppe de Santis;

per le finanze, Guido Jung;

per la guerra, il generale Taddeo Orlando;

per la marina mercantile, l'ammiraglio Pietro Barone;

per l'educazione nazionale, il prof. Giovanni Cuomo;

per i lavori pubblici, il prof. Raffaele De Caro;

per l'agricoltura e foreste, il prof. avv. Tommaso Siciliani;

per l'industria il commercio e il lavoro, il prof. Epicarmo Corbino;

per le ferrovie, la motorizzazione civile e i trasporti in concessione, il Generale Giovanni Di Raimondo;

per le poste e i telegrafi, l'ing. prof. Mario Fano.

Inoltre con decreti del 18 corrente la Maestà del Re Imperatore ha nominato, su proposta del Capo del Governo, il Maresciallo d'Italia Giovanni Messe a Capo di Stato Maggiore Generale in sostituzione del Generale d'Armata Vittorio Ambrosio, nominato Ispettore Generale del Regio Esercito, ed il Generale di Corpo d'Armata Paolo Berardi a Capo di Stato Maggiore dell'Esercito in sostituzione del Generale Mario Roatta.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 ottobre 1943, n. 1/B

Apposizione del "Visto,, alle leggi e ai decreti durante l'assenza del Ministro Guardasigilli per contingenze di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Durante l'assenza dalla Sede del Governo, per le attuali contingenze di guerra, del Ministro di Grazia e Giustizia, le attribuzioni a lui spettanti, quale Guardasigilli, per l'apposizione del «Visto» alle leggi ed ai decreti, sono assunte dal Capo del Governo.

Questo decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del presente R. D.)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1943, n. 2/B

Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei RR. decreti e d'altri provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei RR. decreti, approvato con R.D. 24 settembre 1931 n. 1256;

Visto il T. U. 12 luglio 1934 n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare, nelle presenti circostanze, l'emanazione, la promulgazione e la pubblicazione dei RR. decreti e di altri provvedimenti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione non si applicano le norme relative all'apposizione del sigillo dello Stato sui Regi Decreti, alla loro registrazione alla Corte dei Conti, e alla loro inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

La clausola di cui all'art. 3 del Testo Unico 24 Settembre 1931 n. 1256 è sostituita dalla seguente: « Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato ».

I Regi Decreti, ai fini della loro entrata in vigore, sono pubblicati in una serie speciale della Gazzetta ufficiale del Regno e portano una numerazione autonoma seguita dalla lettera B.

Detti decreti saranno muniti del sigillo dello Stato, registrati alla Corte dei Conti, inseriti nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del Regno e pubblicati nella serie ordinaria della Gazzetta Ufficiale, non appena le circostanze lo permetteranno.

Art. 2

Fino a nuova disposizione non si applicano le norme che richiedono, per l'emanazione dei RR. Decreti o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato, o di altri organi consultivi o tecnici.

Non si applicano, altresì, fino a nuova disposizione, le norme che richiedono il visto e la registrazione alla Corte dei Conti sui decreti ministeriali ed altri atti soggetti al controllo di legittimità, che saranno vistati e registrati non appena le circostanze lo permetteranno.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 Ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 30 ottobre 1943, n. 3/B

Pubblicazione di una serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R.D. 7 giugno 1923 n. 1252;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' disposta la pubblicazione presso la sede del Governo di una «Gazzetta Ufficiale» del Regno - serie speciale - che tiene luogo, a tutti gli effetti, della «Gazzetta Ufficiale» del Regno di cui al R.D. 7 giugno 1923 n. 1252.

Art. 2

La «Gazzetta Ufficiale» del Regno - serie speciale - è pubblicata a cura del Ministro di Grazia e Giustizia, in conformità delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3

La pubblicazione si farà, di norma, due volte la settimana, il mercoledì e il sabato.

Art. 4

La numerazione delle Leggi e dei Decreti pel rimanente anno 1943 ricomincerà da 1 sbarra B; dal 1° gennaio 1944 la numerazione sarà normale senza aggiunzione alcuna.
Anche dal numero 1/B comincerà la numerazione dei fascicoli della Gazzetta pel rimanente anno 1943.

Art. 5

L'amministrazione, la stampa e la vendita della Gazzetta sono affidate all'Intendente di Finanza del Capoluogo della Provincia ove ha sede il Governo.

Art. 6

Le richieste di inserzioni a pagamento devono essere dirette all'Intendente di Finanza di cui all'articolo precedente, accompagnate dall'importo delle somme dovute.

Art. 7

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R. D 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 1 novembre 1943, n. 4/B

Passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della Marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R.D.L. 30 aprile 1924, n. 596, istitutivo del Ministero delle Comunicazioni;
Visto il R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1142;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità del passaggio, durante lo stato di guerra, dei servizi della Marina mercantile dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata dello stato di guerra, la Marina mercantile, con i relativi servizi, passa dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina.

Art. 2

Il Sottosegretariato per la Marina mercantile presso il Ministero delle Comunicazioni passa al Ministero della Marina ed alle dipendenze del rispettivo Ministro.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno - serie speciale. - Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente decreto come legge dello stato.

Dal Comando Supremo, 1 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1943, n. 5/B

Attribuzioni dei Sottosegretari di Stato durante l'assenza, per le contingenze di guerra, dei rispettivi Ministri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263:

Ritenuta l'opportunità di assicurare il regolare andamento dei Ministeri pel fatto che i rispettivi Ministri titolari sono assenti per le contingenze di guerra, nonchè di rendere possibile la partecipazione al Consiglio dei Ministri dei Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Visto l'art. 18 comma I° della Legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Durante le attuali contingenze di guerra, in deroga dell'art. 2 ultimo comma della legge 24 dicembre 1925 n. 2263, i Sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo.

Art. 2

Durante l'assenza dei Ministri dalla sede del Governo, è attribuita ai Sottosegretari di Stato la trattazione e la risoluzione degli affari del Ministero, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli di Governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla specifica competenza dei rispettivi Ministri.

I Sottosegretari di Stato partecipano al Consiglio dei Ministri nelle veci dei Ministri assenti.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 10 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943, n. 6/B

Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R.D.L. 12 marzo 1941 n. 142;

Visto il R.D.L. 24 marzo 1942 n. 200;

Visto il bando del Comandante Supremo in data 2 ottobre 1943 n. 280 A. C.;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al conduttore non moroso di immobile destinato ad abitazione, minacciato esecutivamente di sfratto, è data facoltà di opporsi quante volte, per circostanze posteriori all'ordinanza o sentenza, in virtù della quale si procede, e dipendenti dallo stato di guerra, esso si trovi nella impossibilità di trasferirsi in altro immobile; salvo che il locatore, per simili circostanze, sia nell'impossibilità di rimanere nella casa che occupa e di trovare, sul luogo, altra casa per abitarvi.

Art. 2

L'opposizione, di cui al precedente articolo, deve essere prodotta, a pena di decadenza, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'esecuzione, con citazione a comparire nel terzo giorno dalla notificazione.

L'opponente deve costituirsi in cancelleria almeno un giorno prima di quello fissato per l'udienza. Può rendersi parte diligente l'opposto.

L'opposizione è notificata nel domicilio eletto nell'atto di precetto; in difetto di tale elezione, nella cancelleria del giudice che si adisce.

Nelle esecuzioni in corso i termini per la opposizione sono riferiti al giorno fissato per la prosecuzione della esecuzione stessa.

Art. 3

Competente a provvedere sulla stessa opposizione è sempre il pretore della esecuzione.

Il pretore, udite le parti, senza formalità di redazione di verbale, ed assunte, se del caso, informazioni, decide, con sentenza brevemente motivata, estesa a piè della citazione, non oltre tre giorni consecutivi alla comparizione delle parti.

Nel caso di mancata comparizione dell'opposto, non citato in mani proprie, il pretore può ordinarne la ri-

citazione ad udienza fissa entro i cinque giorni successivi.

Non comparendo l'opponente, l'opposizione è rigettata.

Con la sentenza il pretore determina, in caso di accoglimento dell'opposizione, la durata della sospensione che non può, in ogni caso, superare il tempo dello stato di guerra e che deve essere adeguata ai termini consuetudinari della cessazione delle locazioni.

Art. 4

Contro la sentenza emessa dal pretore è dato appellare entro 3 giorni dalla sentenza stessa se pronunziata in presenza delle parti; in difetto, dalla notificazione.

L'appello è prodotto con atto di citazione a comparire innanzi al Collegio, in camera di consiglio, nel termine di giorni 5 ed è notificato nello stesso modo della opposizione se prodotto dal conduttore, nel domicilio reale di quest'ultimo se dal locatore.

L'appellante deve costituirsi in cancelleria almeno due giorni prima dell'udienza di comparizione: la designazione della sezione - nei tribunali composti di più sezioni - e la nomina del giudice istruttore sono fatte di ufficio dal presidente, un giorno prima dell'udienza di comparizione.

Art. 5

Competente a provvedere sull'appello prodotto è il tribunale del luogo di esecuzione, in camera di consiglio.

Il tribunale decide, previa audizione delle parti senza formalità di redazione di verbale ed assunte, se del caso, informazioni a mezzo di uno dei componenti il Collegio, con sentenza brevemente motivata, estesa a piè dell'atto di appello, non oltre il terzo giorno della comparizione delle parti.

Art. 6

Nessun gravame è ammesso contro la sentenza del tribunale.

Art. 7

L'opposizione sospende l'esecuzione sino alla decisione irrevocabile su di essa.

Art. 8

La proroga delle locazioni in corso alla data del presente decreto, e per la durata dello stato di guerra, può essere esclusa soltanto:

1) nel caso di morosità;

2) nel caso in cui il locatore, per circostanze dipendenti dallo stato di guerra, si trovi nella impossibilità assoluta di rimanere nella casa che occupa e di trovare altra casa, sul luogo, per abitarvi.

Tali disposizioni si applicano anche nei giudizi in corso.

Art. 9

Ogni disposizione di legge, nella materia, contraria al presente decreto è abrogata.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, sarà presentata alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 11 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 7/B

Divieto di alienazione di beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' vietata, se non sia preventivamente autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, l'alienazione dei seguenti beni, appartenenti a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato:

1) beni immobili situati all'estero;

2) titoli di stato, titoli obbligazionari o azionari, che si trovano all'estero;

3) titoli emessi da stati esteri, titoli obbligazionari o azionari emessi all'estero.

La disposizione del comma precedente si applica anche alla costituzione di diritti sui beni indicati nel comma stesso.

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di questo articolo sono nulli.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 8/B

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per provvedere alla tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato occupato dal nemico, può essere nominato un curatore speciale.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale determina gli atti che questi ha facoltà di compiere.

Nel compimento degli atti indicati nel provvedimento di nomina, il curatore speciale rappresenta legalmente la persona nel cui interesse la nomina è stata disposta.

La nomina del curatore speciale è disposta, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, da un tribunale sedente in territorio non occupato dal nemico, con decreto emesso in camera di consiglio.

Art. 2

Per provvedere alla gestione delle sedi secondarie, filiali, rappresentanze o agenzie di enti o di società, i cui organi amministrativi si trovano in territorio occupato dal nemico, può essere nominato un commissario.

Il provvedimento di nomina determina quali dei poteri spettanti agli organi ordinari dell'ente o della società siano demandati al commissario.

Se si tratta di ente pubblico, la nomina del commissario è disposta con provvedimento del Capo del Governo. In ogni altro caso si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 15 novembe 1943

Conferimento al Capo del Governo dei poteri del Ministro degli Esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. D. 21 dicembre 1850 n. 1122, istitutivo del Ministero degli Esteri:
Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Cavaliere Pietro Badoglio, Capo del Governo, ha facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro degli Esteri e sostituirlo nelle sedute del Consiglio dei Ministri durante il periodo in cui detto Ministro rimarrà assente dalla sede del Governo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, 15 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 9/B

Soppressione dei contributi a carico delle categorie professionali per la esposizione universale di Roma e per il disciolto partito nazionale fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 316, sulla maggiorazione dei contributi sindacali a favore delle associazioni, per la partecipazione delle categorie da loro rappresentate all'esposizione universale di Roma, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto l'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile 1940, n. 495, concernente l'accertamento e la riscossione con unica procedura dei contributi dovuti da categorie professionali;

Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro dell'industria, il commercio e il lavoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I contributi stabiliti a favore delle associazioni sindacali per la partecipazione delle categorie da esse rappresentate all'esposizione universale di Roma, ai sensi del R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 316, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e i contributi richiesti alle categorie professionali dal disciolto partito nazionale fascista, ai sensi dell'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile 1940, n. 495, sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 1944.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, - serie speciale, - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 novembre 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI

Visto (Ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1943 N. 10/B

Istituzione di un Ispettorato Generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze Armate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R.D. 28 settembre 1933 n. 1340;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R. D. legge 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Segretario di Stato, d'intesa con il Sottosegretario di Stato per la guerra e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito un Ispettorato generale dell'Esercito. Esso è alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze Armate.

Art. 2

Il Capo dell'Ispettorato è scelto fra i marescialli d'Italia o fra i generali d'armata ed è nominato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3

L'ispettore generale coordina e indirizza le funzioni ispettive delle singole armi dell'Esercito nel quadro delle esigenze belliche e secondo le direttive che gli vengono commesse dal Comandante Supremo.

Art. 4

Gli assegni e le spese dell'Ispettorato sono a carico del bilancio del Ministero della Guerra.

Art. 5

L'Ispettorato sarà soppresso entro un mese dalla data di cessazione dello stato attuale di guerra.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 18 novembre 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORLANDO — IUNG

Visto (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

BANDI

BANDO del 24 settembre 1943, n. 61 A. C.

Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;
Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;
Vista la legge 10 agosto 1893 n. 449 e successive modificazioni;
Visto il R. D. 28 aprile 1910 n. 204;
Visto il D. M. 8 dicembre 1934 n. 1942;
Ritenuta la necessità, nelle presenti circostanze, di regolare la circolazione ed il cambio della valuta di guerra degli Alleati.

ORDINA

Art. 1

La valuta cartacea, emessa dagli Alleati (recante la dicitura «Allied Military Currency») ed espressa in lire italiane nei tagli sotto indicati, deve circolare obbligatoriamente con valore uguale a quello della valuta italiana ed ha pieno potere liberatorio tanto nei pagamenti quanto negli incassi.

I tagli sono: Lit. 1; Lit. 2; Lit. 5; Lit. 10; Lit. 50; Lit. 100; Lit. 500; Lit. 1000.

Art. 2

Temporaneamente e fino a nuovo avviso tutte le valute metalliche degli Stati Uniti e la valuta cartacea della stessa Nazione comunemente chiamata «Dollaro timbro giallo» recante sul lato destro un timbro giallo, come pure le valute metalliche della Gran Bretagna e la valuta cartacea in sterline della stessa Nazione recante l'iscrizione «British Military Authority» hanno pieno corso.

Art. 3

Il cambio della valuta di cui al precedente art. 2 è fissato provvisoriamente nella seguente misura:
Un dollaro degli Stati Uniti vale lire 100 italiane.
Una sterlina, ossia 20 scellini, vale lire 400 italiane.
Una lira sterlina come sopra vale 4 dollari S. U.
Qualsiasi operazione ad un cambio diverso da quello come sopra stabilito è vietata.

Il cambio è obbligatorio da parte delle Banche e dei Cambiavalute, franco di provvigione e spese.

Il ragguaglio fra la valuta degli Stati Uniti e quella della Gran Bretagna (di cui all'art. 2) nei vari tagli e frazioni, nonchè fra le anzidette valute estere e la lira italiana, è indicato nell'annessa tabella.

Art. 4

I contravventori alle norme del presente bando sono puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio e manifesti murali ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 24 settembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: Il Capo del Governo
BADOGLIO

Tabella di ragguaglio fra le varie valute al cambio fissato in via provvisoria

Dollari	Lire sterline o Scellini	Lire Italiane e valuta emessa in lire Italiane dagli Alleati
100	Lst. 25 : 0 : 0	Lit. 10.000
50	12 : 10 : 0	5.000
20	5 : 0 : 0	2.000
10	2 : 10 : 0	1.000
5	1 : 5 : 0	500
4	1 : 0 : 0	400
2	: 10 : 0	200
1	: 5 : 0	100

Centesimi di dollaro	Scellini e «Pence»	Lire italiane e valuta emessa in lire italiane
cts. 50	2s 6d	Lit. 50
25	1s 3d	25
20	1s 0d	20
10	6d	10
5	3d	5
2	1d	2
1	1/2 d	1

N. B. - 1 Dollaro = cts. 100 - Lst. 1 = 20 scellino - Scel. 1 = 12 «pence».

Visto d'ordine: Il Capo del Governo
BADOGLIO

TESTI VITTORIO, *gerente* TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151